

Esiste un divieto internazionale di genocidio culturale?

*Giuseppe Pascale**

1. È noto che nel diritto internazionale contemporaneo vige un diritto all'esistenza fisica dei gruppi che implica un divieto di commettere atti di genocidio. Tale divieto è sancito non solo nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale¹, ma anche nel diritto internazionale generale. In particolare, la Corte internazionale di giustizia ha chiarito sin da subito la natura consuetudinaria del divieto di genocidio: è sufficiente ricordare l'affermazione contenuta nel risalente parere consultivo sulle *Riserve*². In seguito, nella pronuncia sulla giurisdizione e sull'ammissibilità resa nel caso delle *Attività armate in Congo*, la Corte ha finanche riportato il divieto di genocidio a una norma di *ius cogens*³. Anche la dottrina ormai riconosce pressoché unanimemente il carattere consuetudinario del divieto di genocidio⁴. La puntualizzazione è di non poco conto, dal momento che la norma consuetudinaria sul divieto di genocidio vincola tutti i soggetti

*Relazione del dott. Giuseppe Pascale - Ricercatore di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università degli Studi di Trieste - svolta al 7° Convegno "Convivere con Auschwitz" tenutosi il 22 gennaio 2020, all'Università di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione.

1. La *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* è stata adottata a Parigi il 9 dicembre 1948 (quindi quasi contestualmente alla Dichiarazione universale dei diritti umani) sotto l'egida delle Nazioni Unite ed è poi entrata in vigore il 12 gennaio 1951.

² Corte internazionale di giustizia, *Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide*, parere consultivo del 28 maggio 1951, p. 23

³ Corte internazionale di giustizia, *Armed Activities on the Territory of The Congo (Democratic Republic of The Congo v. Rwanda)*, pronuncia sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del 3 febbraio 2006, par. 64.

⁴ V. per tutti SCHABAS, *Genocide in International Law. The Crime of Crimes*², Cambridge, 2009, pp. 3-5 et passim.

della Comunità internazionale e non soltanto quegli Stati che volontariamente hanno ratificato la Convenzione contro il genocidio⁵.

Una volta chiarito che il divieto di genocidio esiste anche nel diritto internazionale consuetudinario, occorre comprendere cosa si intende per “genocidio”. In genere, si sostiene che la definizione di “genocidio” contenuta nell’art. II della succitata Convenzione contro il genocidio costituisca una sorta di codificazione della medesima definizione prevista a livello consuetudinario. Si può allora ritenere che il divieto di genocidio concerna tutti quegli atti in vario modo espressamente finalizzati alla distruzione, fisica e/o biologica, in tutto o in parte, di un determinato gruppo etnico, razziale o religioso⁶. Tale definizione riflette il c.d. *Holocaust Model* della nozione di genocidio.

2. Il giurista polacco Raphael Lemkin, che per primo coniò la parola “genocidio”, si riferì con questo nuovo termine anche all’annientamento culturale di un popolo⁷. In base alle ipotesi elaborate da Lemkin, durante i lavori preparatori della Convenzione contro il genocidio, si discusse dunque della nozione di “genocidio culturale” e si tentò di fornirne una definizione precisa. In particolare, nei lavori preparatori si legge che questa nozione avrebbe dovuto riferirsi all’insieme dei comportamenti deliberatamente posti in essere allo scopo di alterare in modo irreversibile la composizione culturale della popolazione di un certo territorio a danno dei gruppi minoritari ivi residenti⁸. Nondimeno, tale definizione rimase

⁵ A oggi, 152 Stati sono parti della Convenzione contro il genocidio; di conseguenza, più di 40 Stati non ne sono vincolati.

⁶ L’art. II della Convenzione contro il genocidio precisamente recita che «genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: a) Killing members of the group; b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; d) Imposing measures intended to prevent births within the group; e) Forcibly transferring children of the group to another group».

⁷ LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington, 1944, pp. 79-95.

⁸ Più precisamente, l’introduzione della nozione di “genocidio culturale” era stata proposta sia nel progetto di Convenzione elaborato dal Segretario generale delle Nazioni Unite (*Draft Convention on the Crime of Genocide*, UN Doc. E/447, del 26 giugno 1947) sia in quello successivo predisposto dal Comitato *ad hoc* dell’ECOSOC (*Second Draft Genocide Convention, prepared by the Ad Hoc Committee of the Economic and Social Council (ECOSOC)*, 5 aprile – 10 maggio 1948, UN Doc. E/AC.25/SR.1-28). Nel primo dei due documenti si proponeva di inserire tra gli atti genocidari quelli

lettera morta a causa dell'opposizione manifestata in sede di negoziato diplomatico da numerosi Stati, con motivazioni ampie e differenziate⁹. Così, un divieto di genocidio culturale non venne poi enunciato nel testo definitivo della Convenzione del 1948¹⁰.

3. Il mancato inserimento del divieto di genocidio culturale nella Convenzione contro il genocidio del 1948 è stato più volte evidenziato nel corso del tempo nella giurisprudenza internazionale. Per esempio, nella nota sentenza resa nel 2007 nel caso del *Genocidio*, la Corte internazionale di giustizia ha ammesso espressamente che il genocidio culturale non è riconducibile alla Convenzione contro il genocidio e ha aggiunto che non può ritenersi incluso neanche nella norma consuetudinaria corrispondente all'art. II di questa Convenzione. Forse anche per attenuare una simile conclusione, la Corte ha poi però significativamente precisato che il genocidio culturale può comunque contribuire a confermare l'eventuale *intenzione* di commettere un genocidio fisico e/o biologico¹¹.

destinati a «[d]estroying the specific characteristics of the group by: a) forcible transfer of children to another human group; or b) forced and systematic exile of individuals representing the culture of a group; or c) prohibition of the use of the national language even in private intercourse; or d) systematic destruction of books printed in the national language or of religious works or prohibition of new publications; or e) systematic destruction of historical or religious monuments or their diversion to alien uses, destruction or dispersion of documents and objects of historical, artistic, or religious value and of objects used in religious worship» (art. I, par. 3). Nella proposta del Comitato *ad hoc* dell'ECOSOC si accoglieva una nozione di "genocidio culturale" dalla portata più limitata: «[...] any deliberate act committed with the intent to destroy the language, religion, or culture of a national, racial or religious group on grounds of the national or racial origin or the religious belief of its members such as: 1. Prohibiting the use of the language of the group in daily intercourse or in schools, or the printing and circulation of publications in the language of the group; 2. Destroying or preventing the use of libraries, museums, schools, historical monuments, places of worship or other cultural institutions and objects of the group» (art. III).

⁹ Per le posizioni degli Stati, v. il dibattito in seno al Comitato *ad hoc* dell'ECOSOC, riportato in UN Doc. A/C.6/SR.83, disponibile *online* su www.daccess-ods.un.org.

¹⁰ In dottrina, SCHABAS, *op. cit.*, p. 60 ss., esamina in maniera dettagliata il dibattito sul genocidio culturale nei lavori preparatori della Convenzione contro il genocidio. Inoltre, un approfondimento sulle origini del concetto di genocidio culturale" che tiene conto dei lavori preparatori della Convenzione contro il genocidio, della dottrina di quegli anni e della giurisprudenza sia del Tribunale di Norimberga sia di alcuni tribunali interni, è stata recentemente offerta nel saggio di BILSKY, KLAGSBRUN, *The Return to Cultural Geocide?*, in *European Journal of International Law*, 2018, p. 373 ss.

¹¹ Corte internazionale di giustizia, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, sentenza di merito del 26

Ancorché “timidamente”, nella sentenza emanata nel 2001 nel caso *Krstić*, il Tribunale penale internazionale per la *ex* Jugoslavia si era pronunciato nello stesso senso¹². In seguito, in adesione all’affermazione della Corte internazionale di giustizia appena ricordata, questo stesso Tribunale ha potuto chiarire la sua posizione. E dunque, nella sentenza resa nel caso *Karadžić* nel 2016, esso ha dichiarato che «[t]he Genocide Convention and customary international law prohibit only the physical and biological destruction of a group, not attacks on cultural or religious property or symbols of the group. However, while such attacks may not constitute underlying acts of genocide, they may be considered evidence of intent to physically destroy the group»¹³.

La prassi interna di alcuni Stati è andata ancora più lontano. Particolarmente interessante è l’esempio del Canada. Nel suo Rapporto finale, intitolato *Honouring the Truth, Reconciling for the Future*, reso pubblico il 23 luglio 2015, la Commissione canadese per la verità e la riconciliazione ha infatti qualificato come “genocidio culturale” la politica posta in essere, per più di un secolo, dal Governo federale nei confronti dei popoli indigeni del Paese (le c.d. Prime Nazioni)¹⁴. È interessante ricordare come, in seguito, il Canada abbia accolto anche la nozione di “genocidio coloniale” (in un certo senso riferita anche dalla Germania al tentativo di annientamento degli Herero in Namibia e dall’Australia a proposito della sorte toccata agli Aborigeni), per molti versi correlata con quella di “genocidio culturale”. Infatti, il 3 giugno 2019, la Commissione d’inchiesta sulla sparizione e l’uccisione di donne e ragazze indigene ha reso pubblico il suo Rapporto finale, intitolato *Reclaiming Power and*

febbraio 2007, par. 344.

¹² Tribunale penale internazionale per la *ex* Jugoslavia, Trial Chamber, *Prosecutor v. Krstić*, sentenza del 2 agosto 2001, par. 580.

¹³ Tribunale penale internazionale per la *ex* Jugoslavia, Trial Chamber, *Prosecutor v. Karadžić*, sentenza del 24 marzo 2016, par. 553.

¹⁴ Il Rapporto finale è disponibile *online* sul sito www.trc.ca. Elemento centrale del genocidio culturale realizzato dal Canada era il sistema delle scuole residenziali, definito nel Rapporto come «part of a coherent policy to eliminate Aboriginal people as distinct peoples and to assimilate them into the Canadian mainstream against their will»; l’invio dei bambini indigeni nelle scuole residenziali, secondo il Rapporto, «was done not to educate them, but primarily to break their link to their culture and identity». Per un commento al Rapporto, v. CALIGIURI, *La Commissione verità e riconciliazione del Canada e la riscoperta del concetto di “genocidio culturale”*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, p. 705 ss.

Place, nel quale ha accertato la responsabilità internazionale del Canada per avere perpetrato un genocidio nei confronti dei propri popoli indigeni, attraverso violenze poste in essere specialmente nei confronti di donne e ragazze. È nell'annesso Rapporto supplementare, intitolato *A Legal Analysis of Genocide*, che la Commissione d'inchiesta ha qualificato tale genocidio appunto come "coloniale"¹⁵. Quel che qui più interessa è che, per giungere alle sue conclusioni sul genocidio coloniale, la Commissione d'inchiesta ha dapprima ammesso che la nozione di "genocidio" contenuta nella Convenzione del 1948 fosse frutto di un processo negoziale condotto da Stati sovrani – compreso il Canada – che hanno escluso volutamente da tale strumento ogni riferimento al "genocidio culturale", per poi aggiungere che in ogni caso «the debate around "cultural genocide" versus "real" genocide is misleading, at least in the Canadian context».

4. Prendendo spunto dalla giurisprudenza appena menzionata – o talvolta quasi anticipandola – e in considerazione della prassi statale rilevata negli ultimi settanta anni, una parte della dottrina contemporanea tende a ritenere che la norma di diritto internazionale generale che vieta il genocidio si sia evoluta fino al punto da racchiudere in sé anche il divieto di genocidio culturale o, addirittura, che si sia oggi affermata un'autonoma norma consuetudinaria relativa alla proibizione del genocidio culturale¹⁶. Secondo tale dottrina, la definizione di "genocidio culturale" continuerebbe a essere proprio quella proposta nel 1948 durante i lavori preparatori della Convenzione contro il genocidio: il genocidio culturale

¹⁵ Questo rapporto è disponibile *online* sul sito www.mmiwg-ffada.ca. In commento, v. CALIGIURI, *Genocidio coloniale e responsabilità dello Stato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, p. 657 ss.

¹⁶ Così soprattutto DONDERS, *Old Cultures Never Die? Cultural Genocide in International Law*, in BOEREFIJN, HENDERSON, JANSE e WEAVER (eds), *Human Rights and Conflict. Essays in Honour of Bas de Gaay Fortman*, Cambridge/Antwerp/Portland, 2012, p. 287 ss., e NEGRI, *Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?* in *Transnational Dispute Management*, www.transnational-dispute-management.com, ottobre 2013. In precedenza, dei cenni in proposito erano stati anche svolti da ERMACORA, *The Protection of Minorities before the United Nations*, in *Recueil des cours*, vol. 182, 1983, p. 247 ss., pp. 314-318, e SALERNO, *La dimensione collettiva e le forme di autogoverno nella tutela internazionale delle minoranze* in CERMEL (a cura di), *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa, tra Stato nazionale e cittadinanza democratica*, Padova, 2009, p. 207 ss., pp. 213-214. *Contra*, v. però JUROVICS, *Réflexions sur la spécificité du crime contre l'humanité*, Paris, 2002, p. 305 ss.

sarebbe dunque l'insieme dei comportamenti deliberatamente posti in essere allo scopo di alterare in modo irreversibile la composizione della popolazione di un certo territorio a danno dei gruppi minoritari ivi residenti. In concreto, il genocidio culturale si realizzerebbe anche con la separazione forzata dei nuclei familiari, la confisca di terre e abitazioni storicamente appartenute a certi gruppi culturali, l'imposizione di una diversa lingua ufficiale e la proibizione della lingua minoritaria o la sua degradazione a mero dialetto, i trasferimenti o gli scambi di popolazioni minoritarie con altri Stati, l'alterazione degli *habitat* naturali e della toponomastica, il divieto di professare le religioni minoritarie e la chiusura dei relativi luoghi sacri ed edifici di culto.

In effetti, nel succitato Rapporto *Honouring the Truth, Reconciling for the Future* della Commissione canadese per la verità e la riconciliazione, si legge che «[p]hysical genocide is the mass killing of the members of a targeted group, and biological genocide is the destruction of the group's reproductive capacity. Cultural genocide is the destruction of those structures and practices that allow the group to continue as a group. States that engage in cultural genocide set out to destroy the political and social institutions of the targeted group. Land is seized, and populations are forcibly transferred and their movement is restricted. Languages are banned. Spiritual leaders are persecuted, spiritual practices are forbidden, and objects of spiritual value are confiscated and destroyed. And, most significantly to the issue at hand, families are disrupted to prevent the transmission of cultural values and identity from one generation to the next».

5. Dal punto di vista pratico, sembra dunque che il divieto di genocidio culturale presenti molti tratti in comune con il divieto di assimilazione forzata, anch'esso in genere posto a protezione dei gruppi minoritari. Tuttavia, l'assimilazione forzata è definita in maniera più specifica rispetto al genocidio culturale e si basa sul presupposto di una dicotomia conflittuale tra minoranza e maggioranza, a esito della quale il più delle volte la prima soccombe in quanto forzosamente integrata nella seconda. Di solito, appunto, per "assimilazione forzata" si intende il ricollocamento coatto delle minoranze nella maggioranza, cosa che può avvenire per

esempio obbligando la minoranza a parlare l'idioma della maggioranza o a praticare la religione maggioritaria¹⁷. Quando invece si persegue un genocidio culturale, l'obiettivo è più che altro l'annientamento di una certa cultura e non necessariamente il suo reinserimento nella cultura maggioritaria. A ogni modo, gli stessi motivi che inducono ad applicare la norma che proibisce l'assimilazione forzata a favore della garanzia di esistenza delle minoranze non possono che portare a considerare anche il divieto di genocidio culturale come elemento di garanzia per la sopravvivenza delle minoranze.

6. Così come il divieto di genocidio fisico e biologico rappresenta una sorta di corollario del diritto all'esistenza dei gruppi minoritari, allo stesso modo il divieto di genocidio culturale (e, se si vuole, anche il divieto di assimilazione forzata) costituirebbe una naturale conseguenza del diritto alla tutela dell'identità culturale dei gruppi minoritari. Tale diritto (forse in parte differenziandosi anche da questo punto di vista dal diritto all'esistenza dei gruppi minoritari) inevitabilmente comporterebbe per gli Stati degli obblighi di *facere*, cioè degli obblighi positivi di porre in essere azioni per salvaguardare appunto le peculiarità culturali delle minoranze¹⁸. In alternativa, ricombinando i termini del discorso, si può egualmente sostenere che, se gli Stati hanno degli obblighi positivi in merito alla tutela dell'identità culturale delle minoranze, allora non può che esistere anche un corrispondente divieto di genocidio culturale (che probabilmente

¹⁷ Cfr. ERMACORA, op. cit., p. 298 ss.; FOIS, *Il principio di non assimilazione e la protezione delle minoranze nel diritto internazionale*, in STARACE, SAGGIO, VILLANI, ADAM, CORTESE PINTO, DANIELE (a cura di), *Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti*, vol. I, Milano, 1999, p. 187 ss.; KÄLIN, *Assimilation, Forced*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, www.opil.ouplaw.com, ottobre 2010.

¹⁸ In proposito, v. DINSTEIN, *Collective Human Rights of Peoples and Minorities*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1976, p. 102 ss., pp. 118-120; SALERNO, *Sulla tutela internazionale dell'identità culturale delle minoranze straniere*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1990, p. 257 ss., pp. 268-275; CARELLA, *Le garanzie delle norme internazionali generali a tutela delle minoranze*, in COPPOLA, TROCCOLI (a cura di), *Minoranze, laicità, fattore religioso. Studi di diritto internazionale e di diritto ecclesiastico comparato*, Bari, 1997, p. 103 ss., pp. 105-106; TAVANI, *The Protection of the Cultural Identity of Minorities in International Law: Individual versus Collective Rights*, in *European Yearbook of Minority Issues*, 2012, vol. IX, p. 55 ss. Più in generale, per l'esame di diversi aspetti problematici attinenti alla posizione delle minoranze nel diritto internazionale, v. per tutti CONETTI, *Studi sulle minoranze nel diritto internazionale*², Parma, 2004.

potrebbe accompagnarsi o essere declinato anche come divieto di assimilazione forzata).

In effetti, già nel parere consultivo del 1935 sulle *Scuole minoritarie in Albania*, la Corte permanente di giustizia internazionale aveva individuato l'esistenza di un certo obbligo degli Stati di tutelare l'identità culturale delle minoranze, affermando che a queste ultime dovesse essere permesso di vivere pacificamente insieme alla maggioranza della popolazione «tout en gardant les caractères par lesquels ils se distinguent de la majorité et en satisfaisant aux exigences qui en découlent»¹⁹. Tale obbligo è stato poi considerato corrispondente al diritto internazionale generale dalla Commissione Badinter sulla *ex Jugoslavia*, secondo la quale ne sarebbero beneficiarie le minoranze etniche, linguistiche o religiose, i cui tratti culturali sono definiti o influenzati proprio dalle diversità etniche, linguistiche o religiose che le contraddistinguono²⁰.

7. Oltre alle norme sin qui richiamate, volte a tutelare le minoranze da eventuali atti persecutori degli Stati, vi sono delle altre norme internazionali che salvaguardano i gruppi da atti criminosi di rilievo internazionale realizzati non dallo Stato in sé ma da persone fisiche (anche se queste persone il più delle volte agiscono proprio nelle vesti di organi statali), delle quali potrebbe essere accertata la responsabilità internazionale penale individuale. Tali norme si collocano in linea di principio nello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. Si tratta innanzitutto dell'art. 6, che vieta il genocidio fisico e biologico in maniera pressoché identica all'art. II della succitata Convenzione contro il genocidio, tutelando così l'esistenza fisica e biologica delle minoranze anche rispetto al ruolo degli individui nell'eventuale commissione di atti di genocidio. Si suppone in dottrina che anche questa norma trovi corrispondenza nel diritto internazionale consuetudinario²¹. Lo Statuto di Roma protegge le minoranze rispetto al

¹⁹ Corte permanente di giustizia internazionale, *Écoles minoritaires en Albanie*, parere consultivo del 6 aprile 1935, p. 17.

²⁰ Commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, parere n. 2, *Populations serbes de Croatie et Bosnie-Herzégovine*, dell'11 gennaio 1992, consultabile in *Revue générale de droit international public*, 1992, pp. 266-267.

²¹ Cfr. GREPPI, *I crimini di guerra e contro l'umanità nel diritto internazionale*, Torino, 2001, pp. 166-

ruolo degli individui nell'eventuale commissione di atti di genocidio anche per quanto riguarda la loro "esistenza culturale". Da questo punto di vista, assume rilievo l'art. 7, par. 1, lett. h), che annovera tra i crimini contro l'umanità la persecuzione compiuta contro un gruppo per una serie di ragioni, che significativamente non sono elencate in maniera tassativa. Anche di questa norma si sostiene la corrispondenza al diritto internazionale consuetudinario²². In questa sede, è interessante ricordare come di recente l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale abbia configurato la commissione di crimini contro l'umanità da parte delle autorità del Myanmar a danno della minoranza dei Rohingya. Ebbene, i crimini contro l'umanità ipotizzati in questo contesto attengono anche al tentativo di cancellazione dell'identità culturale, linguistica e religiosa della minoranza dei Rohingya²³.

8. In conclusione, pure in mancanza di una norma scritta che vieti il genocidio culturale, i dati fin qui esaminati portano a ritenere che nel diritto internazionale contemporaneo sia forse rinvenibile almeno una norma consuetudinaria volta a proibire tale forma di genocidio. Si tratterebbe evidentemente di una norma dai contorni non ancora pienamente definiti, in fase di formazione, *in fieri*. La completa definizione di tale norma naturalmente risentirà della futura prassi statale, ma è tuttavia apprezzabile che una norma del genere, ipotizzata da Lemkin più di settanta anni fa in via del tutto teorica, stia trovando un suo spazio nel diritto internazionale contemporaneo.

9. È appena il caso di aggiungere che la norma sul divieto di genocidio culturale tutelerebbe degli interessi collettivi, creando dei regimi solidali. In altre parole, si tratterebbe di una norma che in linea di principio porrebbe per ogni Stato degli obblighi *erga omnes*, vale a dire degli

171; SCHABAS, op. cit., pp. 5-6; CASSESE, GAETA, *Cassese's International Criminal Law*³, Oxford, 2013, pp. 129-130; O'KEEFE, *International Criminal Law*, Oxford, 2015, pp. 145-146.

²² V. GREPPI, op. cit., pp. 195-196; CASSESE, GAETA, op. cit., pp. 105-108, O'KEEFE, op. cit., pp. 139-140.

²³ V. Corte penale internazionale, *Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar*, ICC-01/19, la cui pagina *online*, costantemente aggiornata, è la seguente: www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar.

obblighi tendenzialmente esigibili dalla generalità degli altri Stati, in quanto obblighi posti a tutela di interessi riferibili alla Comunità internazionale complessivamente intesa²⁴. Tutti gli Stati potrebbero quindi pretendere la cessazione e la non reiterazione di eventuali atti di genocidio culturale commessi da un altro Stato, nonché delle forme di riparazione nell'interesse di queste minoranze (dato che in circostanze del genere lo Stato responsabile presumibilmente commetterebbe l'illecito a danno di individui posti sotto la sua giurisdizione, sembra difficile immaginare che possa esservi un secondo Stato qualificabile come "Stato leso"), adottando ove necessario delle *lawful measures* idonee al raggiungimento di questi scopi. Si applicherebbe dunque lo schema previsto rispetto alla violazione di obblighi collettivi dall'art. 48 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato approvato nel 2001 dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite²⁵.

²⁴ La nozione di obblighi *erga omnes* è stata delineata per la prima volta nella sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia nel caso *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, nuovo ricorso, sentenza del 5 febbraio 1970, p. 3 ss., p. 32. In dottrina, v. per tutti PICONE, *Comunità internazionale e obblighi erga omnes*³, Napoli, 2013.

²⁵ Così come riferito, *mutatis mutandis*, agli Stati "terzi" nel caso della violazione del principio di autodeterminazione dei popoli da PAPA, *Autodeterminazione dei popoli e Stati terzi*, in DISTEFANO (a cura di), *Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio*, Padova, 2014, p. 53 ss., pp. 58-64.